

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 8 agosto 2023, n. 17**

**“Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.**

Legge regionale 8 agosto 2023, n. 17

**“Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
*(Finalità)*

1. La presente legge disciplina l'applicazione e il riordino delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato, esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale.

Art. 2.  
*(Principi generali)*

1. La legge regionale può attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto del principio di imparzialità.

2. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalle leggi regionali.

3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 3.  
*(Retroattività della legge più favorevole)*

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce illecito amministrativo.

2. In caso di sanzioni amministrative pecuniarie, di carattere punitivo se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al trasgressore, salvo limitazioni e deroghe, previste dalla legge, derivanti dalla tutela di diritti e interessi ritenuti prevalenti in base alle norme della Costituzione.

3. Si considerano di carattere punitivo la legge del tempo o quella posteriore che prevedono:

a) una sanzione pecuniaria con minimo edittale superiore al limite massimo di cui all'articolo 26 del codice penale;

b) una sanzione pecuniaria proporzionale in concreto applicabile superiore al limite massimo di cui all'articolo 26 del codice penale;

c) la confisca;

d) una misura non cautelare limitativa di un diritto che ha efficacia superiore a trenta giorni.

#### Art. 4.

##### *(Diritto di accesso)*

1. Il diritto di accesso agli atti di accertamento, contestazione, applicazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative regionali è esercitato secondo quanto previsto dalla legge regionale e dalla legge 689/1981, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in quanto compatibili.

2. In deroga a quanto previsto dal comma I, in caso di complessità dell'accertamento della violazione, l'accesso ai relativi atti da parte del trasgressore e dell'obbligato in solido può essere posticipato alla successiva fase istruttoria, attivata dall'invio del rapporto a norma dell'articolo 17 della legge 689/1981.

#### Art. 5.

##### *(Autorità competente)*

1. Al fine di garantire certezza e trasparenza riguardo all'attività sanzionatoria della Regione e delle altre amministrazioni competenti di cui all'allegato A, la Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, su segnalazione del settore competente in materia di contenzioso amministrativo e sulla base delle valutazioni espresse da altri settori regionali competenti, integra e modifica l'allegato A, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, nonché dei seguenti criteri:

- a) accessorietà della funzione amministrativa sanzionatoria;
- b) unicità dell'amministrazione e conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
- c) identificazione in capo ad un unico soggetto, anche associativo, della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
- d) prevalenza della materia tutelata dalla previsione sanzionatoria.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa l'autorità titolare della funzione sanzionatoria già individuata in precedenti leggi regionali per la medesima materia o, in caso di illecito plurioffensivo, per la materia ritenuta prevalente.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad emanare un provvedimento di ricognizione della corrispondenza di bene giuridico fra l'anteriore disposizione di delega e la successiva norma di attribuzione del potere sanzionatorio. In caso di plurioffensività dell'illecito la dichiarazione di corrispondenza è assunta secondo un giudizio di prevalenza.

#### Art. 6.

##### *(Separazione delle funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e conflitto di interessi)*

1. L'ente destinatario dell'attribuzione assicura la separazione funzionale fra l'attività di accertamento e quella di irrogazione attribuendole ad organi diversi.

2. In caso di conflitto d'interessi fra il trasgressore e chi esercita la funzione di accertamento, si applica l'articolo 6 bis della legge 241/1990.

3. In caso di conflitto di interessi fra il trasgressore e chi esercita la potestà di irrogazione, quest'ultima è istruita da un altro organo dello stesso ente esente da conflitto d'interessi e, ove ciò non sia possibile, la potestà sanzionatoria è esercitata dalla Regione previa trasmissione del rapporto

di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, comprensivo di adeguata motivazione del conflitto d'interesse rilevato.

4. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, la Regione, accertata la violazione, irroga al rappresentante legale dell'ente inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quella prevista per l'illecito amministrativo oggetto del conflitto di interessi.

#### Art. 7.

##### *(Gestione coordinata del procedimento)*

1. La Giunta regionale promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti coinvolti.

2. Al fine di garantire una piena interoperabilità dei diversi sistemi informativi ed una più efficace gestione delle diverse fasi procedurali e del monitoraggio dei tempi dei procedimenti oggetto della presente legge, le autorità competenti o che intervengono nell'ambito degli stessi, utilizzano apposita soluzione informatica di cooperazione applicativa individuata dalla Giunta regionale.

3. La soluzione informatica di cui al comma 2, per poter essere adottata, deve ottenere il parere della Conferenza permanente regioni-autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

## CAPO II APPLICAZIONE

#### Art. 8.

##### *(Accesso ai luoghi e diffida amministrativa)*

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e in tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.

4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 689/1981, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a trenta giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

5. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

6. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole, già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e detta specifiche linee guida in materia.

#### Art. 9.

##### *(Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio)*

1. Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi), salvi i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.

#### Art. 10.

##### *(Pagamento in misura ridotta)*

1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/1981.

2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla legge 689/1981 alle autonomie locali e funzionali, è comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero la facoltà di cui al comma 1.

3. Con riferimento alla facoltà di cui all'articolo 16 della legge 689/1981, qualora l'importo per l'oblazione sia superiore a euro 5.000,00, ad istanza dell'interessato che provi la propria condizione economica disagiata, l'ufficio competente all'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento può concedere il beneficio rateale della misura ridotta, in un numero di rate comprese fra il minimo e il massimo di cui all'articolo 26 della legge 689/1981.

#### Art. 11.

##### *(Casi di estinzione delle sanzioni accessorie)*

1. Quando la sanzione principale è stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono, altresì, estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.

#### Art. 12.

##### *(Contestazione non immediata della violazione)*

1. Il termine di notificazione degli estremi della violazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della legge 689/1981 decorre dalla data di conclusione delle operazioni di accertamento dell'illecito.

2. Salvo il caso di particolare complessità dell'accertamento, le relative operazioni devono terminare entro centottanta giorni dall'accertamento dei fatti.

3. La conclusione dell'accertamento coincide con la sottoscrizione, da parte degli agenti accertatori, del verbale di contestazione delle violazioni di legge.

#### Art. 13.

##### *(Nuova qualificazione della condotta contestata)*

1. Al fine di tutelare il diritto di difesa, ricevuto il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, qualora in sede istruttoria emergano elementi tali da giustificare la riqualificazione della condotta contestata ai sensi di una diversa disposizione, l'ufficio competente procede a notificare ai destinatari del precedente accertamento, secondo l'articolo 14 della legge 689/1981, un provvedimento di nuova contestazione di illecito con ridefinizione dell'importo oblabile in ottemperanza all'articolo 16 della medesima legge.

2. La nuova qualificazione del fatto accertato può essere definita e contestata in sede di audizione, attraverso la redazione di apposito processo verbale consegnato alla persona ascoltata e trasmesso agli aventi diritto all'audizione che non abbiano presentato tale istanza né oblato ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981.

3. La contestazione o notifica del provvedimento di riqualificazione interrompe i termini di cui agli articoli 16, comma 1 e 18, comma 1, della legge 689/1981.

Art. 14.

*(Riscossione ed esecuzione forzata)*

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

CAPO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SANZIONATORIE

Art. 15.

*(Funzioni amministrative sanzionatorie)*

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A di cui all'articolo 5.

Art. 16.

*(Applicazione concordata della sanzione in audizione)*

1. Al fine di deflazionare il contenzioso, in sede di audizione e ad istanza di parte, l'autorità competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può concordare l'importo della medesima fra il minimo ed il massimo edittali.

2. Dell'importo e delle ragioni dell'accordo di cui al comma 1 è dato conto nel verbale di audizione.

3. Il provvedimento di ingiunzione di pagamento è redatto in forma semplificata attraverso il richiamo del verbale di audizione.

Art. 17.

*(Difesa in giudizio)*

1. Al fine di agevolare l'attività difensiva in sede giurisdizionale degli atti di ingiunzione di sanzioni amministrative pecuniarie dell'ente e di consentire il pieno recupero delle relative spese in caso di soccombenza dei trasgressori, i funzionari pubblici stabilmente incaricati del patrocinio legale, dotati dei requisiti di legge, sono iscritti, ad istanza della competente direzione, alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 18.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24)*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) le parole "di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo

regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

2. Il comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 24/2009 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 231/2017 e ad ogni altra normativa connotata dalla medesima finalità di tutela dell'informazione ai consumatori.”.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 19.

###### *(Rivalutazione delle sanzioni)*

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in leggi regionali, può essere aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

##### Art. 20.

###### *(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.

##### Art. 21.

###### *(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);

b) legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie).

##### Art. 22.

###### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 agosto 2023

p. Alberto Cirio  
il Vice Presidente  
Fabio Carosso

**ALLEGATO**

- Allegato A)

*(Ambiti di materia conferiti alle autonomie locali e funzioni)*

art. 5

Ambiti di materia conferiti alle Autonomie locali e funzionali:

### **AGRICOLTURA - CACCIA - PESCA**

1. D.L. 701/1986 "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva".  
Ente sanzionatore: Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).
2. L.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria" (art. 24).  
L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (art. 31).  
Ente sanzionatore: Provincia e Città metropolitana.
3. L. 39/2002 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità' europee. Legge comunitaria 2001." (art. 3).  
D.lgs. 58/2004 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 relativi all'identificazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine".  
DGR 28-13881 del 8 novembre 2004 "Regolamento CE n. 1760/2000 e Regolamento CE n. 1825/2000 - Etichettatura delle carni bovine: indicazioni operative per la vigilanza, l'accertamento delle violazioni amministrative, l'irrogazione delle relative sanzioni e la gestione del contenzioso".  
Ente sanzionatore: ASL
4. L.r. 37/2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" (art. 26).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
5. L.r. 3/2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente" (art. 7 c. 4, 8 e 9).  
L.r. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (art. 56, c. 1, lett. i).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
6. L.r. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"  
Ente sanzionatore: Comune. in materia di agricoltura sociale, fattorie didattiche, presidi agricoli di comunità ed agriturismo (articoli 34 c.1, 98, 99, 100, 101, 102).  
Ente sanzionatore: ASL in materia di apicoltura (art. 96 cc. 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 e art. 97).  
Ente sanzionatore: Province e Comuni in materia di frodi agroalimentari.

### **AMBIENTE**

1. L.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" (art. 38).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana.



2. L.r. 20/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" (art. 16).  
Ente sanzionatore: Comune
3. L.r. 25/1994 "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali" (art. 37).  
L.r. 44/2000 (art. 86, c. 1 lett. c)).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
4. L.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (art. 6, c. 1, lettere b) e c)).  
D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale":
  - a) mancanza di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (art 29 c.4).  
Ente sanzionatore: Comune o Provincia o Città metropolitana.
  - b) mancata osservanza delle condizioni ambientali della verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA: (art 29 c. 6).  
Ente sanzionatore: Comune o Provincia o Città metropolitana;
  - c) mancata presentazione di documentazione in caso di riesame provvedimento AIA (art. 29-octies c.5, quarto periodo)  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana;
  - d) violazioni in materia di AIA (art. 29-quattordecies):  
Ente sanzionatore Provincia o Città metropolitana
5. L.r. 44/2000 (art. 44).  
D.lgs. 152/2006 (art. 279, cc. da 1 a 6).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
6. L.r. 44/2000 (art. 50 c. 1 lett. g)).  
D.lgs 152/2006, violazione degli obblighi e dei divieti in materia di rifiuti (artt. 255, 256 bis c. 6, 258, 260 bis, 261 tranne c. 3).  
Ente sanzionatore: Provincia
7. L.r. 44/2000 (art. 51).  
D.lgs. 152/2006, violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi (art. 261, c. 3).  
Ente sanzionatore: Comune
8. L.r. 44/2000 (art. 56 c. 1 lett. i))  
L. 574/1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari" (art. 8).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
9. L.r. 44/2000 (art. 56, c.1, lett. i); art. 57; c. 1 lett. c); art. 58, c. 3, lett. c)).  
D.lgs 152/2006 (art. 133).  
Ente sanzionatore: Comune o Provincia o Città Metropolitana o Gestore del servizio idrico integrato
10. L.r. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" (art. 17)  
Ente sanzionatore: Comune o Provincia o Città metropolitana, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

11. L.r. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (art. 16).  
Ente sanzionatore: Comune
12. L.r. 24/2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" (artt. 10, 11).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana.
13. L.r. 3/2009 (artt. 7, 8 e 9).  
L.r. 44/2000 (art. 56, c. 1, lett. i))  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
14. L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (art. 55)  
Ente sanzionatore: Comune o Provincia o Città Metropolitana (per le violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale)
15. D.lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (art. 28, c. 6).  
Ente sanzionatore: Prefetto o Comitato Tecnico Regionale (CRT) territorialmente competente.
16. L.r. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" (art. 18).  
L.r. 44/2000 (art. 50 c. 1 lett. g)).  
Ente sanzionatore: Provincia
17. D.lgs 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, c.1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (artt. 215-231).  
Ente sanzionatore: autorità cui è attribuita, ai sensi dell'articolo 9, la vigilanza sui singoli ambiti e settori.

## **ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO**

1. L.r. 51/1995 "Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico" (artt. 11 e 12).  
Ente sanzionatore: Comune
2. L.r. 28/1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" (artt. 15, 19).  
Ente sanzionatore: Comune
3. D.lgs. 128/2006 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239" (art. 18).  
L.r. 44/2000 (art. 53, c. 1, lettera. c)).  
Ente sanzionatore: Provincia

4. L.r. 14/2004 "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti" (artt.7, 9).  
Ente sanzionatore: Comune
5. L.r. 31/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese" (art. 13).  
Ente sanzionatore: Comune.
6. L.r. 24/2009 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti" (art. 12).  
Ente sanzionatore: CCIAA.
7. L.r. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (art. 21).  
Ente sanzionatore: Comune.

## ENERGIA

### A- Inosservanza delle disposizioni in materia di impianti termici

1. L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". (art. 34, comma 5).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
2. L.r. 44/2000 (art. 44).  
D.lgs. 152/2006 (art. 288), inosservanza ulteriori adempimenti previsti in materia di impianti termici civili.  
Ente sanzionatore: Comune
3. L.r. 3/2015 (articolo 41, comma 1 bis), mancata fornitura da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico dei dati necessari per la compilazione del libretto di impianto.  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
4. L.r. 3/2015 (articolo 41, comma 1 ter), mancato inserimento da parte dell'installatore o del manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico del libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla Giunta regionale.  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
5. L.r. 3/2015 (articolo 41, comma 1 quater), mancata esecuzione a regola d'arte delle attività da parte dell'installatore o del manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico o mancato inserimento nel catasto informatizzato degli impianti termici del rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla Giunta regionale.  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
6. L.r. 3/2015 (articolo 41, comma 1 quinquies), inosservanza degli obblighi inerenti le comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti da parte del terzo responsabile dell'impianto termico.  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana

7. L.r. 3/2015 (articolo 41, comma 1 quinquies bis), mancato rispetto da parte del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW dei valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale.

Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana

#### B - Efficienza nell'uso dell'energia

1. D.lgs. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", mancata installazione da parte del proprietario dell'unità immobiliare, entro il termine previsto, di un sotto-contatore nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) (art. 16, comma 6).

Ente sanzionatore: Città Metropolitana di Torino o Province.

2. D. lgs. 102/2014 (art. 16, c. 7), mancata installazione da parte del proprietario dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare.

Ente sanzionatore: Città Metropolitana di Torino o Province;

3. D. lgs. 102/2014 (art. 16 c. 8), mancata ripartizione delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), da parte del condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento.

Ente sanzionatore: Città Metropolitana di Torino o Province.

#### C - Inosservanza delle disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche

1. L.r. 31/2000 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" (art. 9, cc. 3, 4), violazione di disposizioni che vietano l'utilizzo di richiami luminosi che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

Ente sanzionatore: Comune.

2. L.r. 31/2000 "Utilizzo di impianti, apparecchi o sorgenti luminose in modo difforme rispetto alle modalità e ai criteri definiti dalla legge", (art. 9, comma 5).

Ente sanzionatore: Comune.

### **OPERE PUBBLICHE**

1. L.r. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27" (artt. 13, 14).

L.r. 44/2000 (artt. 64, c. 1, let. a) e art. 65).

D. lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Ente sanzionatore: Provincia o Comune

2. L.r. 24/1995 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" (art. 6).

Ente sanzionatore: Provincia o Comune

3. L.r. 44/2000 (art.65, c. 1 lett. a)), violazione vincolo idrogeologico con riferimento alle competenze amministrative in capo al comune.

Ente sanzionatore: Comune

4. L.r. 1/2000 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" (artt. 19, 20).  
Ente sanzionatore: Agenzia della Mobilità Piemontese, Enti locali, Aziende di trasporto pubblico
5. L.r. 22/2006 "Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" (art 3, c.1, lett. c) e art. 8).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
6. L.r. 31/2006 "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980" (art. 5).  
Ente sanzionatore: Società concessionarie delle ferrovie
7. L.r. 2/2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali" (art. 6, c.1, lett. h).  
Ente sanzionatore: Comune e forme associate di gestione

## SANITÀ

1. L.r. 55/1987 "Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984" (art. 16).  
Ente sanzionatore: ASL
2. L.r. 42/1992 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private" (art. 11).  
Ente sanzionatore: ASL.
3. L.r. 7/97 "Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria".  
Ente sanzionatore: ASL
4. L.r. 35/1996 "Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico -edilizia" (art. 2).  
Ente sanzionatore: ASL e comuni
5. L.r. 44/2000 (art. 109).  
Ente sanzionatore : ASL
6. L.r. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" (art. 30).  
Ente sanzionatore: Regione o ASL o Città di Torino
7. L.r. 27/2009 "Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale" (art. 8).  
Ente sanzionatore: ASL

## TURISMO

1. L.r. 12/1987 "Riforma dell'organizzazione turistica – Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera" (art. 5 bis).  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana
2. L.r. 15/1988 "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo" (art. 18).  
Ente sanzionatore: Comune
3. L.r. 50/1992 "Disposizioni in materia di Ordinamento della professione di maestro di sci" (artt. 14 e 16).  
Ente sanzionatore: Unione montana.
4. L.r. 41/1994 "Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna" (artt. 16, 17, 20).  
Ente sanzionatore: Unione montana o Comune qualora la sede della scuola di sci alpinismo sia collocata in un Comune non appartenente all'Unione montana
5. L.r. 22/1995 "Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive"(artt. 6 e 7).  
Ente sanzionatore: Comune
6. L.r. 33/2001 "Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci ' e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina'" (artt. 13 e 14).  
Ente sanzionatore: Comune
7. L.r. 8/2010 "Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche delle disposizioni regionali in materia di turismo."  
Ente sanzionatore: Comune (artt. 11, 12, 15)  
Ente sanzionatore: Provincia o Città metropolitana (artt. 13, 15)
8. L.r. 2/2015 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo" (artt. 17 e 18).  
Ente sanzionatore: Comune
9. L.r. 3/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" (art. 13).  
Ente sanzionatore: Comune
10. L.r. 21/2015 "Disciplina del turismo naturista"(art. 10).  
Ente sanzionatore: Comune
11. L.r. 13/2017 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" (artt. 21 e 22).  
Ente sanzionatore: Comune
12. L.r. 5/2019 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante" (art. 21 e 22).  
Ente sanzionatore: Comune

**Disegno di legge n. 238**

*"Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2022.
- Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 9 gennaio 2023.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 5 luglio 2023 con relazione di maggioranza di Federico PERUGINI e relazione di minoranza di Silvio MAGLIANO.
- Approvato in Aula il 1° agosto 2023, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 17 voti non partecipanti.